

# COMUNE DI LATRONICO



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI COMUNALI SOTTOPOSTI A "FIDA PASCOLO"**

Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2015, esecutiva ai sensi di legge  
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 33 del 15.11.2021, esecutiva ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Filomena CERVINO*

## Sommario

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 BIS – USI CIVICI .....	3
ART. 1 TER – VINCOLI PAESAGGISTICI .....	3
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE .....	3
ART. 2 BIS – TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE.....	4
ART. 2 TER – CALENDARIO FRUIZIONE PASCOLI.....	4
ART. 3 - AREE DESTINATE AL PASCOLO .....	4
ART. 4 - UNITÀ DI CARICO .....	5
ART. 5 - CARICHI MASSIMI POSSIBILI .....	5
ART. 6 - DIVIETI .....	6
ART. 7 - MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI .....	6
ART. 8 - CANONE DI FIDA PASCOLO .....	7
ART. 9 - SANZIONI .....	7
ART. 10 - CONTROLLI.....	8
ART. 11 – COMMISSIONE CONSULTIVA .....	8
ALLEGATO A (COMUNE DI LATRONICO) .....	9

## **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio del Comune di Latronico, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 Marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 Maggio 1999 e delle altre norme in materia.

### **ART. 1 BIS – USI CIVICI**

I terreni di proprietà del Comune di Latronico destinati al pascolo degli animali da reddito e all'esercizio dell'agricoltura, anche contrassegnati da usi civici storicamente consolidati, appartengono al patrimonio indisponibile o demaniale dell'amministrazione comunale. Essi non possono essere distolti dal servizio di pascolo offerto agli allevatori ovvero dall'esercizio dell'agricoltura, a beneficio di coloro che ne facciano richiesta nei modi e nelle forme prescritte dal presente regolamento.

La ricognizione dei terreni rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è contenuta nel quadro sinottico allegato al verbale di approvazione a cura del Consiglio Comunale ed è suscettibile di aggiornamento e revisione con deliberazione consiliare.

### **ART. 1 TER – VINCOLI PAESAGGISTICI**

Qualora nei terreni insistano vincoli paesaggistici non sono ammessi interventi che impegnino il sottosuolo o manufatti stabilmente infissi nel suolo, senza autorizzazione dell'Autorità competente.

## **ART. 2 - AUTORIZZAZIONE**

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono essere inoltrate annualmente al Sindaco del Comune di Latronico e devono contenere l'esatta indicazione della località richiesta, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché i dati e l'ubicazione dell'azienda richiedente (MODELLO A).

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
- 2) Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
- 3) Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive.

Il periodo di affidamento è fissato dal 1° gennaio al 31 Dicembre per periodi mensili.

Le domande dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di affidamento e l'Amministrazione, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini dell'assegnazione delle aree da affidare, costituiscono titoli preferenziali e prioritari:

- a) la localizzazione dell'azienda nel comune di Latronico;
- b) la residenza del titolare dell'azienda nel comune di Latronico;
- c) essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA);
- d) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento.

L'esercizio alla fida pascolo viene rilasciato, mediante autorizzazione da parte del Sindaco conformemente al MODELLO B allegato al presente Regolamento.

#### **ART. 2 BIS – TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE**

Le richieste di autorizzazione alla fruizione del pascolo sono inoltrate al protocollo comunale dagli allevatori che dimostrano la natura professionale della propria attività. Possono essere rilasciate autorizzazioni di natura occasionale ove non rechino pregiudizio agli operatori che allevano animali da reddito per il sostentamento proprio e della propria famiglia. Le richieste di autorizzazione inoltrate a titolo professionale non devono essere riproposte ogni anno, ma l'Amministrazione ha facoltà in ogni momento di dichiararne la decadenza qualora l'attività non sia concretamente esercitata per due anni. La stessa procedura si applica per le assegnazioni di terre da coltivare.

#### **ART. 2 TER – CALENDARIO FRUIZIONE PASCOLI**

Entro il 31 marzo di ogni anno l'esecutivo comunale predispone e approva il calendario della fruizione dei pascoli su terreni comunali. Eventuali tariffe di natura corrispettiva da corrispondere per l'accesso al servizio sono deliberate e aggiornate dall'esecutivo comunale. Le assegnazioni dei terreni sono disciplinate da bandi elaborati in conformità dei documenti di programmazione adottati dall'organo consiliare e da deliberazioni dell'esecutivo comunale recanti le clausole essenziali riguardanti i requisiti per le candidature, con preferenza per i giovani agricoltori, le associazioni e le società cooperative costituite per scopi di promozione umana e senza scopo di lucro. I terreni agricoli contrassegnati da usi civici sono assegnati per mezzo di contratti di concessione che possono prevedere, in luogo del pagamento del canone di concessione, anche parziale, l'obbligo di devolvere una parte dei prodotti agricoli alla mensa scolastica delle scuole del territorio, ad un servizio di pasti domiciliari per gli anziani, ovvero l'impegno ad avviare programmi di avviamento al lavoro di persone in situazione di svantaggio sociale o altri programmi improntati alla coesione sociale. I terreni agricoli non assoggettati ad uso civico sono assegnati per mezzo di contratti di affitto agrario tipici e, se non vietato dalla legge, atipici con pattuizione specifica dei corrispettivi diversi dal denaro eventualmente in sede di negoziazione assistita dalle organizzazioni di categoria.

#### **ART. 3 - AREE DESTINATE AL PASCOLO**

Nell'ALLEGATO A del presente Regolamento vengono elencate tutte le proprietà dell'Amministrazione

sulle quali è possibile esercitare la fida pascolo.

Il numero di capi da affidare è determinato, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio regionale n. 1085 del 23 Marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 Maggio 1999, secondo quanto riportato nei seguenti artt. 4 e 5.

#### **ART. 4 - UNITÀ DI CARICO**

Il carico di bestiame possibile da affidare, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

<b>TIPOLOGIA ANIMALI</b>	<b>UBA</b>
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,50 UBA
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24	0,50 UBA
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36	0,50 UBA
Bovini di età maggiore di 36 mesi	1,00 UBA
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12	0,15 UBA
Ovini e Caprini di età maggiore di 12	0,15 UBA
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	1,00 UBA
Equini di età compresa tra i 12 e i 24	1,00 UBA
Equini di età maggiore di 24 mesi	1,00 UBA
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,30 UBA
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,30 UBA

#### **ART. 5 - CARICHI MASSIMI POSSIBILI**

Di norma i carichi di bestiame non possono essere inferiori ai seguenti limiti destinati per terreni il cui soprassuolo è:

<b>TIPOLOGIA CULTURA</b>	<b>SUPERFICIE MINIMA</b>
Pascolo	1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie)	1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a	1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
Bosco	1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

#### **ART. 6 - DIVIETI**

- a) Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto, mentre è vietato in tutti gli altri casi;
- b) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novelleto o in quelle deperienti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
- c) E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'evento;
- d) E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione.
- e) E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.

#### **ART. 7 - MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI**

L'esercizio del pascolo sul demanio comunale deve rispettare i seguenti obblighi e va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) L'affidatario può esercitare il pascolo dopo aver richiesto e ricevuto apposita autorizzazione;
- b) Il proprietario o l'affidatario degli animali è tenuto sempre alla vigilanza su di essi, fatto salvo nei casi in cui i terreni d'esercizio siano provvisti di adeguate recinzioni;
- c) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;
- d) I fidatari non possono introdurre, nelle aree fidate, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
- e) I fidatari non possono, in alcun caso, fare uso di fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi nelle aree fidate o di altro danneggiamento arrecato a tali aree;
- f) I fidatari non potranno esercitare alcuna azione nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di morte di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo fidato;
- g) Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi e mobili sia strade comunali che viottoli di campagna;
- h) I fidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità;
- i) I fidatari sono obbligati ad installare un numero adeguato, almeno quattro, di tabelle segnaletiche lungo i confini dell'area affidata, avendo cura di esporre copia dell'autorizzazione ricevuta.

## ART. 8 - CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone mensile di fida pascolo, stabilito per ogni tipologia ed età di capo, in conformità al Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 Marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 Maggio 1999, è il seguente:

TIPOLOGIA ANIMALI	UBA
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,50 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24	1,50 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36	2,00 euro/mese
Bovini di età maggiore di 36 mesi	2,50 euro/mese
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12	0,30 euro/mese
Ovini e Caprini di età maggiore di 12	0,50 euro/mese
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	1,00 euro/mese
Equini di età compresa tra i 12 e i 24	2,00 euro/mese
Equini di età maggiore di 24 mesi	2,50 euro/mese
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,50 euro/mese
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,80 euro/mese

L'importo dei canoni annui, sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT riferiti al mese di gennaio di ogni anno.

Qualora i richiedenti la fida pascolo siano non residenti nel comune di Latronico o l'azienda a cui gli animali da affidare non sia localizzata nel comune di Latronico, gli importi mensili si intendono raddoppiati.

## ART. 9 - SANZIONI

Per le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

Riferimento	Mandria e/o greggi					
	fino a 20 capi		da 21 a 50 capi		oltre 50 capi	
	MIN (Euro)	MAX (Euro)	MIN (Euro)	MAX (Euro)	MIN (Euro)	MAX (Euro)
Art. 6 lettera a)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera b)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera c)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera d)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera e)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 7 lettera a)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera b)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00

Art. 7 lettera c)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera d)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera e)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera g)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera i)	50,00	150,00	100,00	300,00	200,00	600,00

Nell'ipotesi della sanzione di cui all'art. 7 lettera g), oltre alla irrorazione della stessa, dovrà prevedersi la rimozione di quanto realizzato e la messa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore e qualora questi non intervenga, il ripristino sarà a cura dell'Amministrazione ma in danno del trasgressore stesso. Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati. Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso periodo di affidamento, comportano la sospensione della fida pascolo per un periodo di tre anni.

Al fine degli accertamenti delle violazioni e delle irrogazioni delle sanzioni, si fa espresso riferimento alla Legge 689/81 e s.m.i.

#### **ART. 10 - CONTROLLI**

I controlli circa il rispetto delle presenti norme e le irrogazioni delle eventuali sanzioni sono demandati agli organi di Polizia Locale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Guardie Giurate in possesso di autorizzazione prefettizia e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

#### **ART. 11 – COMMISSIONE CONSULTIVA**

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, istituire una commissione consultiva, aperta alle rappresentanze delle categorie professionali interessate e ad eventuali associazioni di tutela ambientale radicate sul territorio, per esaminare ogni aspetto relativo alla gestione del patrimonio immobiliare e del servizio di pascolo, nonché le iniziative di promozione turistica, sociale e culturale che favoriscano il rafforzamento dell'identità territoriale e della coesione sociale, anche tenendo conto delle tradizioni dell'economia locale. Il responsabile del servizio assume la funzione di segretario verbalizzante delle sedute della commissione e cura la trasmissione delle relazioni conclusive dei lavori all'organo consiliare affinché tutti i consiglieri ne abbiano conoscenza



**ALLEGATO A (COMUNE DI LATRONICO)**

<b>DIRITTI</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>PARTICELLA</b>	<b>QUALITÀ</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>HA</b>	<b>ARE</b>	<b>CA</b>
Proprietà per 1000/1000	2	2	PASCOLO	RAPARO	0	73	93
"	2	26	INCOLTO STERILE	"	0	66	78
"	7	1	PASCOLO	"	11	66	32
"	7	2	BOSCO A.F.	"	31	30	41
"	7	3	BOSCO A.F.	"	3	75	72
"	7	4	INCOLTO PRODUTTIVO	"	242	99	73
"	8	1	INCOLTO PRODUTTIVO	"	237	03	12
"	8	2	BOSCO A.F.	"	14	53	54
"	8	3	BOSCO A.F.	"	30	82	20
"	8	4	BOSCO A.F.	"	3	63	43
"	8	5	INCOLTO PRODUTTIVO	"	85	55	93
"	16	1	INCOLTO PRODUTTIVO	"	433	58	38
"	16	2	BOSCO A.F.	"	6	26	95
"	16	3	BOSCO A.F.	"	34	47	79
"	16	17	INCOLTO PRODUTTIVO	"	31	50	96
"	12	54	INCOLTO STERILE	COSTE	0	59	87
"	12	55	INCOLTO STERILE	"	3	36	14
"	14	125	INCOLTO PRODUTTIVO	TORNATORE	1	10	93
"	15	170	INCOLTO PRODUTTIVO	"	1	43	92
"	17	54	BOSCO A.F.	CANNAVATI FIUMICELLO	2	65	99
"	29	94	INCOLTO PRODUTTIVO	CASTELVEGLIA	29	36	67
"	29	95	BOSCO A.F.	"	1	48	11